

Dopo la sentenza della Cassazione. Gli scenari per chi ha subito il taglio dei tassi d'interesse ex-post

Si apre uno spiraglio per i vecchi buoni fruttiferi

Si accende un barlume di speranza per i sottoscrittori dei vecchi buoni fruttiferi postali che nel lontano giugno 1984, con un decreto del ministero del Tesoro hanno subito un taglio dei tassi di interesse stampati sul retro dei titoli, anche di quelli già in circolazione.

Un cambio delle regole del gioco a partita iniziata, che la normativa concedeva allo Stato con la possibilità di modificare a piacimento i tassi inizialmente fissati. Eventualità che la Corte Costituzionale con la sentenza n° 333/2003 ha ritenuta legittima, anche se dal 2000 non è più praticabile.

Peccato però che al momento della sottoscrizione nessuno avvertiva gli ignari sottoscrittori di un possibile futuro e discrezionale taglio degli interessi. E chissà quanti impiegati postali, in servi-

Cambio in corsa che la normativa accordava al Tesoro


zio ai tempi, era a conoscenza di tale probabilità. A tutt'oggi ci sono ancora titolari dei buoni emessi prima del 30 giugno 1984 (con scadenza anche trentennale) che apprendono con disappunto e stupore della decurtazione degli interessi promessi allo sportello al momento della riscossione.

La novità. La sentenza della Cassazione a sezioni unite n°13979 del 15 giugno 2007 anche se esamina l'ipotesi di un errore in cui è incorso un ufficio postale nel 1986, due anni dopo l'intervento mini-

steriale, apre qualche spiraglio ai risparmiatori ancora in possesso dei buoni emessi prima del 1984. Tra le righe della sentenza la Cassazione sottolinea che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei buoni postali è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti, dando una nuova rilevanza al documento consegnato al sottoscrittore. «Le norme in vigore — spiega Antonio Tanza, vicepresidente Adusbef — impongono a Poste Italiane di riportare sui buoni fruttiferi i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento».

Sui buoni postali emessi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale del

I NUMERI



74 miliardi di euro

■ È lo stock di buoni fruttiferi postali in circolazione a fine dicembre 2006.

23,6 miliardi di euro

■ È la raccolta complessiva di buoni fruttiferi postali sottoscritti nel 2006.

8,3 miliardi di euro

■ È l'ammontare di buoni fruttiferi

postali rimborsati nel 2006.

9%-13%-15%-16%

■ Tassi d'interesse alle varie scadenze riportati sul retro dei buoni della «serie O» emessi tra set-81 e giu-84.

9%-11%-13%-15%

■ È la sequenza dei tassi ritoccati con il decreto del Tesoro del giugno 1984.

giugno 1984 non veniva riportata l'eventualità di un possibile mutamento dei tassi. «Nella sentenza — continua Tanza — è possibile leggere che l'esigenza di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano i buoni postali destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indiscriminato di risparmiatori, non tollerebbe una diversa interpretazione». In caso contrario si carpirebbe la buona fede del consumatore.


La sentenza enfatizza più

volte il diritto di trasparenza. Il sottoscrittore dei buoni postali solo se edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, non potrà lamentare detta variabilità. Interpellate da «Plus24», né Poste Italiane né Cassa Depositi e Prestiti hanno ritenuto di entrare per il momento nel merito della sentenza.

Gianfranco Ursino

Svolgimento del processo

Il 30 settembre 1994 il Pretore di Livorno, accogliendo un ricorso dell'Ente Poste Italiane (cui in seguito è subentrata la Poste Italiane s.p.a.) ingiunse con decreto ai sigg. Attilio Galli ed Elba Sardi di restituire al ricorrente la somma di £. 3.905.650 (oltre agli accessori) da essi percepita a titolo di interessi maturati su buoni postali fruttiferi, facenti parte di una serie speciale contrassegnata con la sigla AA, sottoscritti per l'importo capitale di lire. 7.000.000

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, located on the right side of the page.



nel giugno 1986 e posti anticipatamente in riscossione otto anni dopo. Quei buoni, stando alla dicitura figurante sui titoli, assicuravano ai sottoscrittori interessi tali da comportare la triplicazione del capitale dopo otto anni, ed in base a tale calcolo i sigg. Galli e Sardi avevano riscosso la somma di £. 21.000.000. Ma un decreto ministeriale emanato sin dal 16 giugno 1984 aveva, invece, previsto che fosse possibile conseguire quel medesimo risultato finanziario solo dopo il decorso di nove anni: donde la pretesa restitutiva azionata dall'Ente Poste, sul presupposto del carattere indebito dei maggiori interessi lucrati dai sottoscrittori per effetto dell'anticipata riscossione.

Gli ingiunti proposero opposizione, che fu accolta dal pretore con decisione poi confermata, in grado d'appello, dal Tribunale di Livorno.

Il tribunale, con sentenza resa pubblica il 19 giugno 2002, ritenne infatti che non potesse trovare applicazione nella specie il disposto dell'art. 173 dell'allora vigente codice postale (d.p.r. n. 156 del 1973, e successive modificazioni), a tenore del quale anche per serie di buoni postali già emessi è consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso d'interesse con provvedimento da pubblicare nella



Gazzetta ufficiale, giacché i buoni postali dei quali si discute erano stati emessi ben dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, e detto decreto aveva previsto che in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla "AA", si dovesse procedere ad apporre sui buoni medesimi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa ("AB-AA") e con l'espressa menzione del diverso termine di scadenza. Ciò che però, nel presente caso, non era avvenuto, onde legittimamente i sottoscrittori avevano confidato di aver diritto a riscuotere i buoni nel più breve termine indicato sugli stessi titoli ed era perciò priva di fondamento la *actio indebiti* esperita dall'ente postale.

Avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, al quale gli intimati hanno resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.

Con ordinanza n. 9218 del 20 aprile 2006 la prima sezione di questa corte, cui il ricorso era stato inizialmente assegnato, dopo aver dato atto dell'esistenza di un precedente della medesima sezione - secondo cui compete all'amministrazione postale il



diritto di ripetere gli interessi riscossi dai sottoscrittori in conformità al tenore letterale dei buoni postali, ove questo non corrisponda alle indicazioni dettate al riguardo da apposito decreto ministeriale, essendo detti buoni titoli di legittimazione e non titoli di credito (Cass. n. 27809 del 2005) -, ha prospettato al Primo Presidente l'opportunità di rimettere la decisione alle sezioni unite, trattandosi di questione suscettibile di ripresentarsi in frequenti casi ed in ordine alla quale è auspicabile si prevenga il formarsi di una molteplicità indirizzi giurisprudenziali contrastanti. Il ricorso è stato perciò discusso dinanzi alle sezioni unite.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è volto a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 171 e 173, comma 2, del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dalla legge 25 novembre 1974, n. 588, e del decreto ministeriale 16 giugno 1984, nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Sostiene la ricorrente che, essendo i buoni postali titoli di risparmio nominativi, privi dei caratteri dell'astrattezza e della letteralità propri dei titoli di credito, il saggio di interesse da applicare è



quello previsto per essi dalle legge, a prescindere dalle indicazioni figuranti sui titoli, con la conseguenza che i buoni in questione erano nella specie soggetti alla previsione del citato decreto ministeriale del giugno 1984, essendo stati emessi dopo la data di entrata in vigore di detto decreto, sicché non avrebbero potuto esser rimborsati prima del decorso dei nove anni previsti dalla suindicata normativa. Ove di ciò il tribunale avesse tenuto conto, non avrebbe potuto negare il diritto dell'amministrazione postale al rimborso dei maggiori interessi percepiti dai sottoscrittori per effetto del rimborso indebitamente ottenuto dopo soli otto anni.

Col secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2002 e 2034 c.c., oltre a vizi di motivazione, la ricorrente ribadisce che il buono postale fruttifero è da considerare un titolo di credito improprio, destinato ad una funzione meramente probatoria, con riferimento al quale non ha quindi incidenza la letteralità del documento; e ne deduce l'irrilevanza della buona fede dell'accipens a fronte della pretesa restitutoria di chi ha pagato per errore.

2. I due riferiti motivi di doglianza, che possono senz'altro essere esaminati congiuntamente, pongono all'attenzione delle sezioni unite una questione che -



come sopra ricordato - è stata già una volta affrontata dalla prima sezione della corte, la quale, con la sentenza n. 27809 del 2005, la ha risolta nel medesimo senso oggi propugnato dalla ricorrente.

In quella sentenza è stato infatti affermato che i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974, n. 460 (convertito nella l. 25 novembre 1974 n. 588). Se ne è fatta discendere la conseguenza che tanto l'errore commesso dall'amministrazione postale nell'indicare sui titoli la sigla d'identificazione dei buoni ed il corrispondente regime degli interessi quanto il conseguente errore in cui la medesima amministrazione sia incorsa nel rimborsare detti buoni applicando tassi d'interesse diversi da quelli previsti dalla normativa in vigore, pur se coerenti con l'indicazione figurante sui titoli, potrebbero semmai legittimare i sottoscrittori di buona fede ad agire per il risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili di siffatti errori, ma in nessun caso valgono ad



impedire l'esercizio vittorioso dell'azione di ripetizione dell'indebito da parte dell'amministrazione postale che abbia pagato interessi superiori al dovuto.

3. La questione esige però un maggiore approfondimento.

3.1. E' appena il caso di avvertire, anzitutto, che nel prosieguo del discorso si continuerà a fare riferimento alle disposizioni dettate dal citato d.p.r. n. 156 del 1973, e successive modificazioni (che verrà indicato come codice postale), e dal d.p.r. n. 256 del 1989 (regolamento di esecuzione del libro terzo di detto codice postale), quantunque tali norme risultino oggi abrogate dall'art. 7, comma 3, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 284. A termini di quest'ultima disposizione, infatti, solo i rapporti già in essere ma ancora in corso possono risentire delle nuove disposizioni, mentre ai rapporti già del tutto esauriti (quali quelli dei quali si tratta nella presente causa) restano applicabili le disposizioni precedenti (vedi anche, in tal senso, Corte cost. n. 333 del 2003).

3.2. Come s'è detto, il ragionamento prospettato da parte ricorrente (che corrisponde a quanto affermato da Cass. n. 27809/2005, cit.) s'impernia essenzialmente sulla natura dei buoni postali fruttiferi e sul rilievo che essi debbono esser considerati titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art.



2002 c.c., e non quindi veri e propri titoli di credito: il che giustificherebbe la svalutazione del loro tenore letterale, ove difforme da quanto prescritto dal decreto ministeriale in base al quale detti buoni sono stati emessi, e renderebbe indebita la percezione, da parte dei sottoscrittori, di somme corrispondenti alle indicazioni figuranti sui titoli ma non al contenuto del decreto.

Senonché il rilievo concernente la natura giuridica del buono postale, pur se in tesi condivisibile, non appare decisivo ai fini della risoluzione del problema in esame.

Una volta affermato che a quei buoni non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito, resta ancora da stabilire su quali basi si sia instaurato, in casi come questo, il rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione postale ed il sottoscrittore dei buoni fruttiferi, nonché quale sia, e da dove si desuma, il contenuto effettivo di tale rapporto.

3.3. Una premessa però s'impone.

Occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la legge n. 71 del 1994, fu poi



trasformata nell'Ente Poste, avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora - conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte cost. n. 463 del 1997).

3.4. E' alla luce di questa premessa che dev'esser letta anche la normativa applicabile nel caso in esame. Rileva anzitutto l'art. 173 dell'allora vigente codice



postale (come sostituito dal d.l. n. 460 del 1974), il quale prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma); e questi buoni si consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie (secondo comma). Il terzo comma del medesimo articolo precisava, poi, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.

Val poi la pena di sottolineare che, a norma dell'art. 207 del regolamento di esecuzione, l'emissione dei buoni comportava che essi fossero compilati, firmati e bollati dall'ufficio richiesto, prima di essere consegnati al richiedente, previo incasso del relativo importo, con successivo obbligo per lo stesso ufficio di darne comunicazione all'amministrazione centrale e



di curare le corrispondenti scritturazioni interne; e che il successivo art. 208, primo comma, contemplava il rimborso a vista dei buoni (alle previste scadenze) presso l'ufficio da cui erano stati emessi, previo confronto del titolo con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione.

Alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto.

Ciò, tuttavia, non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando - come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.

Al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi



sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali; le già descritte modalità di emissione e di successivo rimborso dei titoli, specularmente concepite in modo da garantire la corrispondenza dell'operazione ai dati scritturali risultanti anche dai titoli medesimi; la circostanza che lo stesso decreto ministeriale del 16 giugno 1984, con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi d'interesse precedente all'emissione di cui è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti: sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini



specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati.

La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. E lo conferma il fatto che la stessa amministrazione postale ha proceduto al rimborso nei



termini previsti dal testo dei buoni (salvo poi successivamente pretendere la restituzione dei maggiori interessi).

3.5. Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto



stesso della sottoscrizione del buono.

4. Siffatte considerazioni, assorbenti rispetto ad ogni altro profilo della controversia, conducono al rigetto del proposto ricorso.

5. Tenuto anche conto delle pregresse divergenti indicazioni giurisprudenziali, la compensazione delle spese processuali appare equa.

P.Q.M.

La corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, 1'8 maggio 2007.

L'estensore

(Renato Rordorf)

Il presidente

(Vincenzo Carbone)

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **15 GIU. 2007**

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista